



Home	Informazioni generali	Comunità di ricerca	Attività formative	Risorse	Osservatorio OPAL	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ► [Osservatorio OPAL](#) ► [OPAL n. 8 - 6/2016](#) ► Il piano di riordino del servizio postale tra esigenze di razionalizzazione del sistema e tutela dell'universalità del servizio

Il piano di riordino del servizio postale tra esigenze di razionalizzazione del sistema e tutela dell'universalità del servizio

di [Marco Comaschi](#)

[Stampa](#) | [Email](#)

Il sistema postale italiano ha conosciuto, negli ultimi anni, un profondo mutamento dipendente, in larga parte, dai progressi tecnologici conseguiti nel settore delle comunicazioni che, sempre più, fanno apparire sempre più obsoleto ed anacronistico lo scambio di documentazione cartacea a mezzo posta.

D'altronde la tendenza ad utilizzare mezzi di comunicazione alternativi alla posta cartacea non è più limitata ai soli rapporti tra privati ma, anzi, sono oramai numerose le disposizioni normative che, nei diversi settori, danno sempre più frequentemente la possibilità – o addirittura impongono – che i rapporti tra o con le Autorità pubbliche avvenga digitalmente[1].

Cionondimeno, ad oggi, quello della raccolta, smistamento e distribuzione della posta può ed anzi dev'essere definito quale un vero e proprio servizio universale[2] per il quale, quindi, il Concessionario[3] è tenuto a garantire a tutti i cittadini la possibilità di accedervi, indipendentemente da fattori come il reddito o la collocazione geografica, secondo precisi standard minimi di servizio.

Per tale ragione è stato previsto, nell'ambito della fornitura del servizio universale, che la raccolta degli invii postali e loro distribuzione al domicilio del destinatario debbano essere garantite "come minimo cinque giorni lavorativi a settimana"[4]. Viene comunque ammessa, in presenza di "circostanze o condizioni geografiche eccezionali"[5], la possibilità di svolgere il servizio per un numero inferiore di giorni. Peraltro la concessione di tale deroga è rimessa alle autorità nazionali di regolamentazione, che devono informarne la Commissione europea, nonché le autorità degli altri Stati membri, con apposita comunicazione.

Parallelamente vengono, poi, posti obblighi in tema di distribuzione e capillarità degli Uffici postali, e ciò in quanto le prestazioni rientranti nel servizio universale devono essere fornite "permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane"[6].

Tuttavia, sia l'obbligo di consegnare per almeno cinque giorni lavorativi la posta sia quello di mantenere aperti gli uffici postali più piccoli sono stati più volte oggetto, negli ultimi anni, di richieste derogatorie da parte di Poste Italiane motivate, in sostanza, dal sempre minor utilizzo della posta cartacea e degli ingenti costi di mantenimento dei piccoli uffici.

Per tale ragione – all'interno delle più ampie trattative legate all'approvazione del nuovo Contratto di Programma per gli anni 2015-2019[7] – sono stati aperti da Poste Italiane diversi procedimenti innanzi all'Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)[8] per affrontare i sopra citati problemi ed ottenere, in sostanza, deroghe agli stringenti obblighi posti in capo al Concessionario.

E' così che Poste Italiane ha dato il via, a seguito dell'approvazione della delibera n. 342/14/CONS[9], ad un incisivo piano di razionalizzazione degli uffici postali, secondo cui dovrebbero essere chiusi ben 411 uffici mentre per altri 599 verrebbe disposta una riduzione dei giorni di apertura.

Successivamente, poi, con la delibera n. 395/15/CONS, il Concessionario ha ottenuto anche l'autorizzazione per attuare un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale[10].

La profonda incisività sui territori delle nuove modalità di erogazione del servizio postale è stata accolta negativamente dagli enti locali che hanno così deciso di cercare di riaprire un confronto – in particolare attraverso la Conferenza Unificata – con il Governo e Poste Italiane affinché i suddetti interventi vengano rivisti.

Nel frattempo, però, il Concessionario ha incominciato ad attuare il piano di razionalizzazione degli Uffici[11] con la conseguenza che, specie ove è stata disposta la loro chiusura definitiva, i Comuni interessati non sono rimasti inerti ma, anzi, hanno impugnato innanzi al Giudice Amministrativo i provvedimenti di chiusura.

Le azioni giudiziali promosse dalle amministrazioni comunali al fine di difendere la presenza di un presidio postale sul proprio territorio hanno poi trovato, non così infrequentemente, accoglimento nelle sentenze del giudice adito ed, in particolare, dei Tribunali Amministrativi Regionali che, in misura maggiore del Consiglio di Stato, hanno manifestato una particolare attenzione al problema, giungendo anche a fornire spunti di diritto interessanti ed utili per chiarire come il complesso processo di razionalizzazione delle Poste italiane possa essere condotto nel rispetto di una reale universalità del servizio erogato e, comunque, solamente a seguito di un confronto con l'ente locale interessato.

Il primo compito della giurisprudenza amministrativa è stato quello di risolvere l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da Poste Italiane nei diversi ricorsi promossi avverso i provvedimenti di chiusura dei propri Uffici. A detta del Concessionario, infatti, tali atti non avrebbero natura amministrativa, e ciò perché la società Poste Italiane è un soggetto oramai di diritto privato, le cui decisioni in ordine all'organizzazione dei suoi uffici e dei suoi servizi appartengono alla sua autonomia privata.

Al contrario, però, il Giudice Amministrativo ha sempre affermato la propria cognizione circa le controversie attinenti ai provvedimenti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici postali poiché, sebbene la questione non inerisca direttamente il rapporto intercorrente tra ente concedente e soggetto concessionario, presenta comunque "uno stretto collegamento con la concessione in forza della quale la società resistente eroga il servizio postale universale, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto concessorio" e perciò rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. (ex

Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1262; id., 10 dicembre 2014, n. 6051; id., sez. III, 6 giugno 2014, n. 2873; T.A.R. Lazio, sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1117; T.A.R. Toscana, sez. I, 1 luglio 2014, n. 1155).

La giurisdizione esclusiva del G.A. viene inoltre affermata, in via analogica, facendo riferimento allo specifico ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici disciplinato dagli artt. 1 e ss. del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. Tale rimedio presenta, infatti, connotati tipologici a cui paiono rispondere appieno i ricorsi promossi avverso i provvedimenti di razionalizzazione degli uffici postali, ossia la derivazione, dall'atto impugnato, di una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi degli utenti del servizio postale, identificabile nelle nuove e più gravose condizioni di accesso al servizio, la finalizzazione al ripristino della corretta erogazione del servizio pubblico interessato, la valenza rappresentativa ed esponenziale - equiparabile a quella di una associazione o comitato - del Comune ricorrente, nonché la veste di concessionario del servizio postale della società Poste Italiane (TAR Campania, Salerno n. 530/2013).

Allo stesso modo viene sempre respinta la tesi difensiva, più volte avanzata dal Concessionario, secondo cui sarebbe necessario - secondo i rimedi previsti a tutela dell'utenza per la corretta erogazione dei servizi pubblici - sia per gli utenti che per gli enti (anche locali) che li rappresentano rivolgersi previamente all'Autorità di regolamentazione per contestare le scelte organizzative di Poste Italiane e, solo successivamente, impugnarne i relativi atti dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Le pronunce del G.A., nel disattendere le eccezioni del Concessionario, hanno più volte ricordato come " *i reclami che gli utenti, singolarmente o collettivamente, possono rivolgere all'Autorità di regolamentazione, lamentando disservizi di vario genere imputabili agli operatori, non precludono né condizionano, sul piano della procedibilità, la tutela giurisdizionale, anche in forma immediata*" (ex multis, Cons. Stato, sez. sez. III, 6 giugno 2014, n. 2873).

Un'altra tesi difensiva avanzata, nei diversi giudizi, dalla Concessionaria Poste Italiane è quella dell'inammissibilità dei ricorsi proposti dai Comuni per omessa impugnazione degli atti presupposti, ed in particolare della già richiamata deliberazione n. 342/14/CONS dell'AGCOM: i ricorsi risultano, infatti, sempre sorretti da censure che coinvolgono autonomamente gli atti impugnati e, comunque, la delibera dell'AGCOM viene al contrario più volte evocata dai Comuni ricorrenti non per contestarla, bensì proprio al fine di dimostrarne la violazione (così, recentemente, TAR Abruzzo -L'Aquila, Sez. I, sent. 23.3.2016, n. 182).

Così superate, con sostanziale uniformità tra i giudizi, le eccezioni processuali sollevate dalla Società resistente, i Giudici Amministrativi passano poi ad affrontare nel merito le controversie loro sottoposte. Qui, peraltro, si appalesa per i collegi giudicanti la difficoltà di giungere ad un'interpretazione chiara e condivisa della facoltà di Poste Italiane di procedere alla chiusura degli uffici postali secondo l'quanto vaga " *ottica del contenimento dei costi del servizio universale*".

Così si è cercato, ad esempio, di declinare positivamente i limiti entro cui il Concessionario può disporre una razionalizzazione del servizio postale, affermando che la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico, senza considerare il criterio di distribuzione degli uffici postali di cui all'art. 3, d.lgs. n. 261/1999 e, soprattutto, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell'ufficio individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale (Cons. Stato, Sez. III, sent. 6 giugno 2014, n. 2873; id., sez. III, 27 maggio 2014 n. 2720). E' stato in particolare evidenziato come " *La normativa comunitaria (direttiva 97/67/CE) e quella nazionale hanno assegnato particolare rilievo anche sulle esigenze degli utenti, in particolare delle zone rurali e di quelle scarsamente popolate; esigenze che non sarebbero rispettate col solo criterio di ragionevolezza basato sull'equilibrio economico come presupposto per la permanenza di uffici postali in territori particolarmente disagiati, allo scopo non potendo attribuirsi all'equilibrio economico la stessa determinante rilevanza che assume nella gestione di una impresa privata*" (TAR Toscana, Sez. I, sent. 22.2.2016, n. 337).

In altre ipotesi il G.A. ha invece posto in evidenza come la normativa richiamata non ponga a carico di Poste Italiane l'obbligo di garantire punti di accesso distribuiti in maniera puntiforme sul territorio.

Numericamente significativi sono, poi, i casi che sono stati decisi sotto lo specifico profilo delle garanzie procedurali, tra le quali va annoverato l'obbligo per la concessionaria Poste Italiane S.p.A. di confrontarsi, preventivamente, con il Comune ove risulta ubicato lo sportello.

Questo è quanto avviene nella interessante sentenza n. 337/2016 del TAR Toscana - con cui è stata di fatto aperta una serie di pronunce di accoglimento dei ricorsi dei Comuni da parte del giudice toscano - in cui viene censurato il mancato interpellato, da parte di Poste Italiane, del Comune prima di disporre la chiusura dell'Ufficio, e ciò nonostante lo stesso Tribunale ammetta non essere rinvenibile, nella normativa, anche di secondo rango " *un obbligo di preventiva comunicazione nei confronti degli enti locali interessati dei provvedimenti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici, né tantomeno un più ampio obbligo di concertazione o contraddittorio anticipato con i medesimi*".

Cionondimeno viene evidenziato come, proprio con la più volte richiamata delibera AGCOM n. 342/14/CONS, l'Autorità abbia stabilito di " *introdurre un obbligo di comunicazione preventiva da parte di Poste Italiane nei confronti delle Istituzioni locali, avente ad oggetto l'attuazione di interventi di chiusura o rimodulazione oraria di uffici postali, al fine di instaurare un confronto nell'ambito del quale siano rappresentate le esigenze della popolazione locale e possano essere eventualmente individuate soluzioni in grado di limitare gli impatti negativi sull'utenza*", e ciò " *al fine di consentire l'instaurazione di un confronto tra la società e le Istituzioni locali, nell'ambito del quale valutare più attentamente l'impatto dell'intervento sulla popolazione locale ed individuare, ove possibile, eventuali soluzioni alternative più rispondenti alla specifica situazione di fatto*".

A sua volta la concessionaria Poste Italiane si è premurata di affermare, nell'ambito della consultazione avviata dall'Autorità di regolamentazione, si è premurata di affermare che essa riserva " *da sempre particolare attenzione all'interlocuzione con le istituzioni locali. In particolare, il piano annuale di razionalizzazione è oggetto di confronto preventivo sia con le organizzazioni sindacali, sia con le istituzioni locali, anche al fine di individuare e valutare con queste ultime eventuali soluzioni alternative a drastici interventi di chiusura di uffici postali*".

Da questo punto di vista, è noto che la discrezionalità amministrativa può essere limitata non solo per disposizione normativa ma anche per determinazione della stessa pubblica amministrazione la quale, in via preventiva e generale, si impone delle regole che dovrà necessariamente seguire, pena il vizio di eccesso di potere, nello svolgimento della futura azione amministrativa (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I 22 febbraio 2006 n. 171; Cons. Stato sez. VI, 12 ottobre 2010, n. 7429).

Ecco che allora il Giudice, considerata da un lato la deliberazione dell'Autorità di regolamentazione e, dall'altro, il vincolo procedimentale autoimposto da Poste italiane, ritiene che questa " *sia tenuta, prima di porre in essere i provvedimenti di cui si controverte, a confrontarsi con gli enti locali destinati a veder ridurre il servizio all'utenza, senza, peraltro, che ciò comporti un vero e proprio obbligo di concertazione*".

Inoltre " *la pretermissione della fase del confronto, oltre ad aver leso le garanzie partecipative della controparte (in questo caso un soggetto pubblico), ha arrecato un vulnus anche i principi di imparzialità e buon andamento, dal momento che gli apporti di collaborazione e conoscenza del soggetto inciso dall'atto non possono che determinare l'arricchimento delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale, oggettivamente orientando l'operato dell'Amministrazione precedente*".

Peraltro non mancano pronunce di segno opposto, quali la recente sentenza Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2016, n. 698, ove vengono rigettate le tesi attoree circa una presunta lesione del contraddittorio procedimentale in quanto Poste Italiane avrebbe preso unilateralmente la decisione di chiudere l'ufficio senza interpellare il sindaco e tantomeno prendendo in considerazione le varie proposte ed osservazioni formulate dal Comune, per andare incontro alle esigenze di razionalizzazione della Società, come ad esempio la riduzione degli orari di apertura, dei giorni, ma anche la possibile compartecipazione ai costi di gestione della struttura.

Ed infatti, nel caso in questione, per i giudici di Palazzo Spada l'interlocuzione invece vi è stata, anche se si è trattato di un solo incontro fra Poste e l'amministrazione in cui il Sindaco ha lamentato i disagi che la chiusura dell'ufficio postale avrebbe causato alla popolazione più anziana. Il contraddittorio procedimentale ci sarebbe stato in quanto Poste avrebbe preso in considerazione queste doglianze, scegliendo comunque di procedere nella direzione decisa.

A ben vedere, però, le dedotte violazioni procedurali perdevano di importanza, nel caso portato all'attenzione del Consiglio di Stato e diversamente da quello risolto dal Tribunale toscano, stante l'evidente infondatezza nel merito del ricorso, giacché si trattava della chiusura di un ufficio in cui si svolgevano in media quattro operazioni al giorno, numeri che portano il Consiglio di Stato a definirlo *"inutile ed inefficiente"*, aggiungendo al contrario che la soppressione di questo presidio *"risponde a una logica di efficienza che, del resto, non contrasta con gli interessi della popolazione locale, stante la presenza di un ufficio postale sito nel capoluogo comunale ... posto a vicinissima distanza (di molto inferiore a tre chilometri)"*.

La sentenza pare, inoltre, degna di nota anche sotto il particolare aspetto del rifiuto, da parte di Poste Italiane, del sostegno economico offerto dal Comune per il mantenimento dell'Ufficio, il quale si sarebbe fatto carico delle spese di locazione dell'immobile. I giudici hanno infatti evidenziato, contrariamente a quanto affermato in precedenti sentenze (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 5 marzo 2013 n. 533) come questo intervento non sia possibile in quanto il servizio postale si svolge in regime di concorrenza, per cui è da escludersi la possibilità di sostegno da parte di un ente pubblico. Inoltre viene anche ricordato come questi finanziamenti contrasterebbero col già esistente sistema di finanziamento pubblico al servizio postale universale, che risulta posto a carico esclusivamente del bilancio dello Stato e del fondo di compensazione.

Vi sono, poi, pronunce in cui il Giudice adito ritiene che il provvedimento di chiusura debba essere annullato per difetto di motivazione.

Così avviene, ad esempio, nella sentenza 23.3.2016, n. 183 TAR l'Aquila, in cui il provvedimento impugnato affermava genericamente che la chiusura dell'Ufficio *"...rientra in un piano di efficientamento volto all'adeguamento dell'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale come rappresentato anche, nelle singole situazioni specifiche alla Autorità di Regolamentazione del settore postale all'atto della trasmissione del piano degli interventi e come l'Azienda ha già avuto modo di comunicare approfondendo le relative problematiche"*.

Il Giudice ritiene tale motivazione illegittima poiché del tutto disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie, tanto da ridursi ad una mera clausola di stile, replicabile in maniera identica in qualunque situazione (conformemente ai precedenti Tar Lombardia, Milano, n. 2036 del 2015 e Tar Sardegna, n. 1068 del 2015).

Il Collegio rafforza il proprio ragionamento richiamando anche quanto già osservato e statuito dal Consiglio di Stato, secondo cui la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta da Poste Italiane Spa solo per ragioni di carattere economico, senza ponderare il pregiudizio alle esigenze degli utenti derivante dalla chiusura dell'ufficio stesso, dovendo invece, ai sensi dell'art. 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiamato espressamente dalla direttiva 2008/6/CE, la scelta della soppressione di un ufficio postale essere il frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, individuando valide soluzioni alternative, a tutela della coesione sociale e territoriale (Consiglio di Stato, n. 2873 e 2720 del 2014 e n. 1262 del 2015).

In questa prospettiva dev'essere anche letto il criterio secondo cui la distribuzione degli uffici postali va valutata in base alla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino.

Infatti *"non è la mera misurazione chilometrica a dover essere presa in considerazione quale unico criterio orientativo della distribuzione territoriale, ma anche la concreta idoneità dell'Ufficio postale che rimane esistente ad assicurare un livello di servizio che presenti, anche per il territorio che viene sguarnito di un proprio Ufficio, i connotati dell'universalità, vale a dire dell'accessibilità a chiunque a condizione economiche eque e ragionevoli del servizio"* (TAR Reggio Calabria, sent. 25.2.2016, n. 245).

La distanza minima è, pertanto, un requisito necessario ma, *ex se*, insufficiente affinché possa ritenersi che il concessionario continui a garantire il servizio universale (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 287). Il profilo delle distanze chilometriche va valutato *"con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo"*, dall'altro, che *"l'espressione "accessibilità al servizio", utilizzata dai criteri stabiliti dal decreto ministeriale non può ... prescindere dall'effettiva percorribilità delle strade di accesso all'Ufficio postale in termini di reale fruibilità da parte dei cittadini"* (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2015 n. 635 e 11 marzo 2015 n. 1262).

Quanto, invece, ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura degli sportelli, va detto che questi risultano tendenzialmente meno frequenti poiché, in alcuni casi, i Comuni interessati hanno accettato tale provvedimento considerandolo una soluzione di compromesso rispetto alla chiusura definitiva dell'Ufficio.

Degna di nota risulta, tuttavia, una serie di sentenze di accoglimento del TAR Milano, inaugurata con la sent. 29.9.2015, n. 2035, in ordine a numerosi provvedimenti di chiusura a giorni alterni degli Uffici postali, annullati sotto il profilo del difetto di motivazione, non essendo comprensibile l'iter logico attraverso cui Poste Italiane sarebbe pervenuta alla decisione contenuta nei provvedimenti impugnati, secondo cui la modifica dell'orario di apertura al pubblico rientrerebbe in *"un piano di efficientamento volto all'adeguamento dell'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali in tutti i Comuni del territorio nazionale in ragione del comprovato disequilibrio economico di cui alla erogazione del servizio postale universale come rappresentato anche, nelle singole situazioni specifiche alla Autorità di Regolamentazione del settore postale all'atto della trasmissione del piano degli interventi"*.

Così brevemente descritti gli assestamenti giurisprudenziali raggiunti in materia, sopra descritti si può affermare che la giustizia amministrativa abbia assunto notevole importanza nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema postale, arrestando in più di un'occasione decisioni assunte dal Concessionario senza le dovute tutele per gli enti territoriali interessati e con evidenti ricadute negative sulla concreta accessibilità del servizio da parte di tutta la popolazione nazionale. Parimenti le azioni giudiziali intraprese dai Comuni, spesso di piccole dimensioni, sono riuscite non solo nel loro intento diretto e primario di ottenere pronunce favorevoli ma, più in generale, a riportare l'attenzione a livello nazionale sul piano di razionalizzazione che Poste Italiane sta già attuando tanto che, al momento, paiono esservi le condizioni per ridiscutere, con un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali, le modalità con cui dovrà essere attuata la riorganizzazione degli Uffici postali sul territorio nazionale.

[1] Si pensi, tra i molti interventi succedutisi negli ultimi anni, all'approvazione con il D.lgs. n. 82/2005 del Codice dell'Amministrazione digitale, all'introduzione dell'obbligo di presentazione telematica della SCIA commerciale introdotto dall'art. 49 comma 4bis del DL 78/2010, all'introduzione con il D. L. 90/2014 del cd. processo civile telematico.

[2] Il servizio postale universale comprende infatti, essenzialmente, la raccolta, il trasposto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali, così come quella dei pacchi postali, i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati, nonché la cd. "posta massiva" (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, etc.).

[3] In Italia il servizio universale postale è affidato a Poste Italiane fino al 2026. Peraltro il processo di liberalizzazione dei mercati dei servizi postali avviato dall'Unione europea con la direttiva 97/67/CE (che ha trovato attuazione interna con il D. Lgs. 261/1999 e che è stata poi modificata con la direttiva 2008/6/CE) implica, per gli Stati membri, l'abolizione di qualsiasi forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore.

Sulla scorta di tali esigenze, con il D. L. n. 201 del 2011, sono state affidate ad Agcom le funzioni di Autorità di regolamentazione del settore postale con i connessi compiti in materia di regolazione, vigilanza e tutela degli utenti.

In particolare tali funzioni vengono esercitate attraverso la predisposizione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi; la determinazione delle tariffe dei settori regolamentati; la definizione di criteri di separazione contabile e la regolamentazione del servizio universale.

Inoltre l'Autorità vigila sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale, controlla il rispetto degli standard di qualità del servizio postale, determina le tariffe dei servizi nei settori regolamentati, predispone i provvedimenti regolamentari in materia di accesso alla rete postale e ai relativi servizi, nonché verifica il costo netto del servizio universale sostenuto da Poste Italiane.

[4] Detto standard, è previsto direttamente dall'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE.

[5] Nel declinare tale criterio, il legislatore nazionale ha previsto, all'art. 3, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 261/1999, che eventuali deroghe al principio della fornitura per cinque giorni a settimana possono interessare soltanto ambiti territoriali con densità abitativa inferiore a 200 ab/kmq e soltanto una parte limitata della popolazione nazionale.

[6] Così l'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 261/1999. La portata del servizio postale universale è precisata dal successivo comma 5 ove, con riguardo alla dizione "tutti i punti del territorio nazionale", si chiarisce che va assicurata "l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso", sulla base di criteri di ragionevolezza, al fine di tener conto delle esigenze dell'utenza.

[7] Il contratto di programma 2015-2019 è stato siglato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. il 15 dicembre 2015, ed è entrato in vigore il primo gennaio 2016. Il precedente Contratto di Programma 2009-2011 era stato poi approvato con legge 12 novembre 2011, n.183.

[8] Già nel 2013, con la Delibera dell'AGCOM n. 236/13/CONS, era stato avviato un procedimento istruttorio concernente la congruità dei vigenti criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica e l'eventuale modifica degli stessi.

[9] Spetta infatti all'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, "la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio" (art. 2, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 261/1999). Tali criteri vanno definiti in relazione alle necessità a cui il servizio universale è chiamato a rispondere, tra cui l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore, l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale.

La delibera in questione viene adottata a seguito di un'approfondita istruttoria, tra cui va annoverata la precedente n. 49/14/CONS, con cui era stata avviata una consultazione pubblica sui criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.

[10] Tale delibera fa seguito all'approvazione dell'art. 1, c. 277, della L. n. 190/2014 con cui il legislatore ha previsto che il nuovo contratto di programma possa disporre l'introduzione di "misure di rimodulazione" della frequenza di erogazione dei servizi e che tali misure possano interessare l'intero territorio nazionale. La ratio espressa di tale specifica previsione è quella di assicurare la rispondenza del servizio universale alle "mutate esigenze degli utenti", nonché la sostenibilità del relativo onere. Le modifiche alle norme in materia di recapito a giorni alterni devono essere, infatti, inserite nell'ambito del più ampio intervento, contenuto nella Legge di stabilità per 2015, che ha come finalità specifica quella di garantire un'adeguata valorizzazione di Poste Italiane, coerente con la strategia di ristrutturazione del servizio postale e dell'azienda, interessata da un nuovo piano industriale quinquennale, assicurando la certezza dei rapporti giuridici tra lo Stato ed il Concessionario.

[11] Non va inoltre trascurato l'impatto che avranno sia il piano di razionalizzazione degli uffici postali, sia l'introduzione della consegna a giorni alterni della posta sui lavoratori dipendenti delle Poste Italiane.

A tal riguardo è stato aperto, già nel 2015, un serrato confronto tra le organizzazioni sindacali e Poste Italiane, che ha comunque permesso di giungere alla sottoscrizione degli accordi con la funzione PCL del 25 Settembre 2015 e 24 Febbraio 2016. Peraltro, in data 27 aprile 2016, si è tenuto un ulteriore incontro tra l'A.D. di Poste Italiane e le organizzazioni sindacali in cui queste ultime hanno evidenziato le difficoltà ad attuare l'accordo, imputando tali problemi al disallineamento costante tra la progettazione e la realizzazione pratica delle condizioni necessarie ed indispensabili alla implementazione del progetto riorganizzativo.

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 8 - 1/2016](#)

Keywords: [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)

